



Comune di **SAN PRISCO**
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE
NEL CIMITERO COMUNALE

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.04.2006
Testo entrato in vigore in data 01.01.2006*

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	- Oggetto e finalità del regolamento	Pag.	3
Articolo 2	- Forma di gestione del servizio	Pag.	3
Articolo 3	- Individuazione delle procedure	Pag.	3

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 4	- Campo di applicazione	Pag.	4
Articolo 5	- Orario del servizio – Sospensione del servizio	Pag.	4
Articolo 6	- Determinazione delle tariffe	Pag.	4
Articolo 7	- Modalità per il pagamento del canone	Pag.	4
Articolo 8	- Durata della convenzione	Pag.	5

TITOLO III - RAPPORTO CON L'UTENZA

Articolo 9	- Richiesta di utenza	Pag.	6
Articolo 10	- Convenzione di utenza	Pag.	6
Articolo 11	- Omesso pagamento	Pag.	6
Articolo 12	- Variazioni nell'utenza	Pag.	6
Articolo 13	- Trasferimento salma	Pag.	6
Articolo 14	- Cessazione dell'utenza	Pag.	7
Articolo 15	- Allacci abusivi	Pag.	7

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16	- Censimento e regolarizzazione delle utenze in atto	Pag.	8
Articolo 17	- Affidamento del servizio a terzi	Pag.	8
Articolo 18	- Casi non previsti dal regolamento	Pag.	8
Articolo 19	- Abrogazione di precedenti disposizioni	Pag.	8
Articolo 20	- Pubblicità del regolamento	Pag.	9
Articolo 21	- Entrata in vigore	Pag.	9

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero del Comune di San Prisco.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2 - Forma di gestione del servizio

1. Il Comune, di norma, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione simile.
2. Il Comune ha comunque facoltà di affidare il servizio in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
3. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3 - Individuazione delle procedure

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:
 - a) procedure amministrative e contabili: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti, iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso. Le competenze sono espletate dall'Ufficio Tributi.
 - b) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino. Le competenze sono espletate dall'ufficio Tecnico.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Campo di applicazione

1. Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva dei campi di inumazione, dei loculi cimiteriali, delle tombe di famiglia, di colombari, ossari, in corrispondenza di cippi ricordo, e comunque limitatamente alle zone già servite da linea principale.
2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.
3. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte.

Art. 5 - Orario del servizio – Sospensione del servizio.

1. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è reso in forma continuativa (giorno e notte).
2. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborso agli utenti.

Art. 6 - Determinazione delle tariffe

1. Il servizio sarà assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe, annualmente aggiornate, approvate con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre, o comunque entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del Bilancio, con effetto per l'anno successivo.
2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe stabilite per l'anno precedente.
3. Il canone di abbonamento per ogni punto luce comprende la sorveglianza e la manutenzione degli impianti, il ricambio delle lampade e l'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 7 - Modalità per il pagamento del canone.

1. Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento di conto corrente postale.
2. L'ufficio competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla compilazione e spedizione delle bollette per il pagamento del canone.
3. Qualora il termine per l'approvazione del bilancio di previsione venga fissato ad una data successiva al 31 gennaio la spedizione delle bollette avverrà entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.
4. La spedizione deve comunque avvenire almeno 20 giorni prima della data prevista per la scadenza di pagamento.

5. Il mancato versamento entro il termine previsto nella bolletta comporterà l'attivazione delle procedure di legge per la riscossione coattiva.

Art. 8 - Durata della convenzione.

1. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio, il canone di abbonamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio e portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.

TITOLO III

RAPPORTO CON L'UTENZA

Art. 9 - Richiesta di utenza

1. La richiesta di utenza potrà essere presentata in qualsiasi momento e l'erogazione del servizio sarà immediata previa sottoscrizione di apposita convenzione solo per le zone già servite da impianto di illuminazione.
2. Per le zone non servite sarà comunicato immediatamente agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

Art. 10 - Convenzione di utenza

1. Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.
2. All'atto della convenzione, l'utente deve versare al funzionario incaricato le spese contrattuali e depositare copia del versamento delle spese di primo impianto e canone fino al 31 dicembre determinato in dodicesimi secondo le tariffe vigenti.

Art. 11 - Omesso pagamento

1. In caso di omesso pagamento nei termini indicati, l'Ufficio Tributi procede all'emissione di un sollecito di pagamento contenente l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.
2. Qualora, in seguito a distacco per omesso pagamento, al soggetto interessato che intenda ottenere il ripristino del servizio, è fatto obbligo di presentare una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse non saldate.

Art. 12 - Variazioni nell'utenza

1. Le variazioni nell'utenza devono essere comunicate all'ufficio Tributi con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.
2. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dal precedente articolo 10.

Art. 13 - Trasferimento salma

1. Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre

effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'articolo 10, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso.

Art. 14 - Cessazione dell'utenza

1. La cessazione di utenza può essere richiesta in qualunque momento e non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 15 - Allacci abusivi

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali, l'ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio, come disciplinato dall'articolo 10 del regolamento, e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 - Censimento e regolarizzazione delle utenze in atto

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento l'Ufficio Tributi curerà:
 - a) la raccolta di tutte le convenzioni in atto,
 - b) l'elencazione delle dette convenzioni in apposito registro;
 - c) la proposta di regolarizzazione delle utenze non risultanti da atto scritto.
2. Tutte le utenze in corso non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. A tal fine, l'ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine, non inferiore a 30 giorni per farne richiesta.
4. Per ottenere la regolarizzazione delle utenze gli interessati dovranno produrre prova dell'avvenuto pagamento ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

Art. 17 - Affidamento del servizio a terzi

1. Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà prevista all'articolo 2, comma 2, tutte le attività e procedure previste dal presente regolamento sono poste a carico del concessionario del servizio.

Art. 18 - Casi non previsti dal regolamento.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, N. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - b) il R.D. 09.07.1939, N. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) il D.P.R. 10.09.1990, N. 285, recante: " Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria";
 - d) il Regolamento Comunale di polizia mortuaria;
 - e) ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 19 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Art. 20 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.